



Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Elisa Tosi

Presidente

Dott. Maria Elena Ballarini

Giudice Relatore ed estensore

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza depositata in data 14.12.2023 dalla **TALENTO ITALIANO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, [03591210962], ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i.

Rilevato che la società ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, co. 3, c.c.i.i. (Bilanci dell'ultimo triennio; Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione, nonché del loro domicilio digitale), riservando il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti unitamente al relativo piano.

Considerato che nei confronti della società ricorrente è stata depositata domanda di apertura della procedura di Liquidazione giudiziale.

Ritenuto che dall'esame della domanda e della documentazione depositata:

- la società ricorrente non è qualificabile come impresa minore;
- sussiste il presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi o di insolvenza, per come definiti dall'art. 2, co. 1, lett. a) e b), c.c.i.i., richiesti per l'accesso ad uno degli strumenti di cui all'art. 2, co. 1, lett. m-bis), c.c.i.i.;
- sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Legnano, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
- la presente domanda costituisce procedura principale ai sensi dell'art. 3, co. 1, Reg. 2015/848/UE;
- è stata dimostrata la sussistenza dei poteri di rappresentanza dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (art. 120-bis c.c.i.i.).

P.Q.M.

Visto l'art. 44 c.c.i.i.,



FISSA alla società ricorrente **termine fino al 12/02/2024** per il deposito della domanda di omologazione degli *accordi di ristrutturazione dei debiti* con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, c.c.i.i.

NOMINA Commissario giudiziale il **Dott. Roberto Riva** con studio in Busto Arsizio, via G.B. Pergolesi n. 2, affinché riferisca immediatamente su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.

Visto l'art. 49, co. 3, lett. f), c.c.i.i.,

AUTORIZZA il Commissario, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'Anagrafe tributaria e dell'Archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'Elenco dei clienti e l'Elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le Schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

DISPONE CHE la società ricorrente

- entro il **termine perentorio di dieci giorni** dalla comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 8.000,00**, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestare alla procedura presso la "Banca di Asti - BIVER Banca", filiale di Busto Arsizio, via Bramante n.6., secondo le indicazioni fornite dal Commissario;

- allo scadere del 11.01.2024 depositi una *Relazione periodica* in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano, nonché una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, dovrà essere iscritta nel Registro delle imprese su richiesta del Cancelliere.

AVVERTE CHE:

- a) non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità, secondo quanto previsto dall'art. 46 c.c.i.i.;
- b) non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) non possono essere effettuati pagamenti dei compensi ai professionisti per le prestazioni rese in relazione alla procedura di concordato preventivo, in quanto ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i. il riconoscimento della natura prededucibile di tali crediti presuppone l'apertura della procedura.

Visto l'art. 45 c.c.i.i.,

DISPONE CHE il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia

- comunicato alla parte ricorrente, al Commissario giudiziale e al Pubblico Ministero;



- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 20/12/2023.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini

Il Presidente
Dott. Elisa Tosi